



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di ESINE**

Via Chiosi n. 4 - 25040 Esine (BS)  
tel. 0364 46057 – 0364 46058

e-mail: [bsic83800q@istruzione.it](mailto:bsic83800q@istruzione.it) P.E.C.: [bsic83800q@pec.istruzione.it](mailto:bsic83800q@pec.istruzione.it) sito web: [www.icesine.edu.it](http://www.icesine.edu.it)  
Cod. meccanografico: BSIC83800Q – Cod. fiscale: 81003130176 – Codice Univoco dell'Ufficio UF0WTH

Prot. n. 2076/VI.5

Esine, 05/06/2024

Alla Sezione PUBBLICITA' LEGALE - Sito Web  
Agli Atti

Oggetto: **Determina per l'acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo (broker)**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- Considerata la necessità di provvedere all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti dell'Istituzione Scolastica "ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE;
- Considerata la particolare forma giuridica del contratto assicurativo scolastico, che viene stipulato dall'Istituto per conto e a spese della propria utenza senza l'impiego di fondi erariali;
- Considerata la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell'art. 1713 del Codice Civile le scelte operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalle compagnie assicurative rispetto alle esigenze di maggior copertura possibile dei rischi;
- Considerato che:
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dagli Istituti Scolastici a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, che alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
  - la problematica inerente la predisposizione dei capitoli speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso sempre più frequente il ricorso degli Istituti Scolastici alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale già disciplinata dalla L. n.792/1984 e oggi prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.209/2005;
  - l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Istituto Scolastico e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
  - consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni al broker assicurativo, qualora le stesse non dispongano al loro interno la professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
  - l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per un Istituto Scolastico, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Istituto Scolastico e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura dei rischi, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;

- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"*;

- l'attività del broker garantisce la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Istituto Scolastico potrebbe essere soggetto;

- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine di condurre azioni di studio e valutazione delle peculiari necessità di ogni singolo istituto Scolastico e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi dell'Istituto Scolastico, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione degli eventuali sinistri;

Valutato	il Decreto 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche in relazione all'art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
Valutato	che l'incarico di brokeraggio rappresenta una traslazione del mandato ricevuto dall'istituto da parte dei genitori verso la figura professionale cui l'ordinamento giuridico riserva la gestione della specifica attività;
Valutato	che l'incarico di brokeraggio rientra nel perimetro del rapporto di diritto privato tra l'utenza e l'Istituto Scolastico, nel quale l'Amministrazione Scolastica riceve dall'utenza il mandato a stipulare le coperture;
Valutato	che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata, in quanto la retribuzione del broker è costituita da una quota parte delle commissioni che la compagnia assicurativa aggiudicataria deve corrispondere alla rete agenziale di vendita;
Valutato	che l'incarico di brokeraggio non è un contratto autonomo, ma meramente ancillare alla stipula delle coperture assicurative degli alunni, pagate con contributi privati versati dall'utenza senza esborso di fondi erariali;
Valutato	che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non genera alcun flusso finanziario e pertanto non necessita di alcun CIG;
Verificato	che la Consip S.P.A. non ha attive convenzioni per analoghe forniture a cui l'Istituto scolastico potrebbe aderire ai sensi dell'art 24, comma 6, della legge 448/2001 sm.i.;
Considerato	che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP SPA avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopraccitata;
Interpellata	a tal fine la ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n. B000014413, la quale si è resa disponibile all'assunzione del servizio in oggetto, come da comunicazione pervenuta in data 23/05/2024 prot. N. 1941/VI.5;
Considerato	- che nel recente passato il servizio di brokeraggio è stato assolto dalla ditta Nord Broker S.r.l. con piena soddisfazione per l'Istituto Scolastico in quanto l'attività svolta dallo stesso ha garantito rilevanti ed evidenti risultati positivi, fornendo un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Istituto Scolastico; - la particolare competenza e professionalità dal medesimo operatore dimostrate in occasione della gestione del rapporto contrattuale in essere, avendo la Società assistito l'Istituto Scolastico nel governo del pacchetto polizze e nella gestione dei sinistri con puntualità, trasparenza ed

efficienza, eseguendo a regola d'arte tutte le prestazioni dedotte in contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

- la circostanza, operativamente rilevante, che l'affidamento al gestore uscente consente di dare una sostanziale opportuna continuità gestionale ed amministrativa ai contratti assicurativi in essere con le diverse Compagnie assicuratrici ed alle posizioni aperte per le gestioni dei sinistri in corso, evitando agli uffici dell'Istituto Scolastico il gravoso dispendio di tempi ed energie derivante da un'eventuale volturazione ad e migrazione ad altro broker di tutta la gestione, sia in termini documentali - informatici che di trasferimento del "know how" operativo ed amministrativo sulle numerose pratiche pendenti;

Visto L'art. 49 del dlgs 36/2023 che norma il principio di rotazione di appalti sottosoglia ed in specifico il Comma 6 che prevede la possibilità di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti inferiori di importo inferiore a 5.000 euro;

Rilevato che ai soli fini di determinare la normativa applicabile per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere – e più precisamente dei premi imponibili annuali e delle provvigioni dell'attuale Broker, è di valore inferiore alla soglia di € 5.000,00.

#### DETERMINA

Di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) secondo una procedura di affidamento diretto per garantire l'assistenza all'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari all'acquisizione delle coperture assicurative per gli studenti e il personale, affidando per il periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2027, l'incarico di brokeraggio alla ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n. 1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n. B000014413, dando mandato al Sig. Baisini Giacomo di sottoscrivere il relativo brokeraggio assicurativo.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Lucia Rinchetti

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)*